

STATUTO

LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCANDIANO RE VIA MUNARI 7

Numero REA: RE - 163992

Codice fiscale: 01163380353

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL N. 34748 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Scandiano (RE), la società cooperativa denominata **"Lo Stradello Società Cooperativa Sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio d'amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381.

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

ART.3 SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione e all'inclusione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle persone che hanno difficoltà di accesso e inserimento nella vita sociale, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi nonché lo svolgimento d'attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, aventi limitate capacità fisiche, psichiche, sensoriali e/o in condizioni di fragilità anche temporanea od altro fattore, che abbiano bisogno di particolare assistenza finalizzata alla qualificazione umana, etica, culturale e professionale.

La Cooperativa potrà svolgere attività sia di tipo A che di tipo B, di cui all'art. 1 della legge 381/91 nei limiti e con le modalità disciplinate dalla normativa in materia.

La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere attività di formazione per favorire il reinserimento di soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

Lo scopo, che i soci cooperatori intendono perseguire, è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, e nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, anche di prestazioni di soggetti terzi non-soci.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

La Cooperativa, perciò, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali, che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

Per quanto attiene alle attività di cui alla lettera A art. 1 legge 381/91:

1. organizzare e gestire attività e servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, educativi, di cura e vigilanza, culturali, ricreativi, formativi e riabilitativi a carattere territoriale,

- domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali a favore dell'infanzia, dei minori, degli adulti, degli anziani e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali, che determinino stati di bisogno o di emarginazione, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di qualunque istituzione pubblica o privata;
2. gestire ed organizzare azioni, attività, iniziative e servizi - anche mediante piccole attività commerciali, occupazionali e/o professionalizzanti - o quant'altro possa servire al mantenimento e al miglioramento dell'autosufficienza e autonomia individuale e sociale;
 3. organizzare e gestire attività motorie e sportive, soggiorni, viaggi, gite o campeggi e servizi a carattere ricreativo - culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;
 4. organizzare e/o partecipare ad iniziative e progetti, anche a carattere continuativo, a sostegno dello sviluppo e dell'emancipazione di singoli o popolazioni in situazione di riconosciuta difficoltà, anche fuori dal territorio nazionale.

Per quanto attiene alle attività di cui alla lettera B art. 1 legge 381/91:

1. gestire terreni e immobili acquisiti in proprietà, in affitto, in concessione ed in qualsiasi altra forma per la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli, anche finalizzati all'autoconsumo, nonché gestire attività di custodia e/o allevamento di animali;
2. gestire strutture agrituristiche e/o turistiche in genere, nonché prestare servizi di ristorazione;
3. realizzare e gestire vivai floricoli, serre e opere forestali, nonché progettare, realizzare e fare la manutenzione di parchi, giardini e aree verdi in genere, per conto proprio, di privati o di Enti pubblici con l'espletamento di tutte le attività connesse;
4. promuovere, gestire e realizzare attività nel campo dell'artigianato, della produzione di oggettistica in genere, dei pubblici esercizi e del commercio;
5. prestare servizi di custodia, pulizie e manutenzione di immobili, strutture o altro;
6. prestare servizi ecologici ed ambientali quali, a titolo esemplificativo, la raccolta rifiuti, compresa quella differenziata, la gestione di stazioni ecologiche, la pulizia di esterni.
7. gestire impianti e centri sportivi;
8. prestare servizi di lavanderia e lavanolo;
9. organizzare e gestire servizi di trasporto cose, anche conto terzi, e di persone;
10. gestire attività di orientamento al lavoro, tutoraggio, terapia occupazionale per soggetti svantaggiati, nonché ospitare tirocini formativi e lavoro protetto per soggetti svantaggiati e/o in condizione di fragilità;
11. gestire piattaforme web e attività di call center e/o inerenti lo sviluppo di nuove tecnologie;
12. svolgere qualunque altra attività tendente all'inserimento nella vita attiva e/o lavorativa di persone svantaggiate.

Per quanto attiene il collegamento funzionale tra i diversi ambiti:

- le attività finalizzate all'inserimento lavorativo, e principalmente, ma non esclusivamente, lavanderia, ristorazione, pulizie, manutenzioni e trasporti, sono funzionali anche al comparto socio-assistenziale-educativo al fine di offrire alla comunità servizi completi ed integrati, oltre ad essere rivolte a terzi;
- le attività di cui al punto 2 relativo alla lettera A, così come i laboratori ergoterapici, sono contigue e collaterali ai comparti produttivi finalizzati all'inserimento lavorativo e da questi supportate logisticamente.

La Cooperativa, inoltre, in relazione agli interessi dei propri soci e della comunità in generale, può:

- organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni o per il territorio, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
- organizzare e/o partecipare a iniziative per la promozione, l'autofinanziamento, la vendita e la valorizzazione delle attività e dei prodotti della Cooperativa (fiere, mercati ...).

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e

- sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature - cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
 - e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
 - f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
 - g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
 - h) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
 - i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
 - j) partecipare a reti d'impresa;
 - k) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;
 - l) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
 - m) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
 - n) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme

previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

I lavoratori della cooperativa dovranno essere in parte costituiti da persone svantaggiate, con le modalità e nel rispetto delle percentuali previste dalla vigente normativa.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamento;
3. l'ammontare delle azioni, che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.45 del presente statuto;
6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica, dovrà contenere, in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2), la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello Statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;
7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente Statuto, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con

riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni, che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Il socio cooperatore, che intende trasferire le proprie azioni, deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento, che nega al socio cooperatore l'autorizzazione, deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 45.

ART.8 SOCI SPECIALI

Il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici e in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 39 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa.

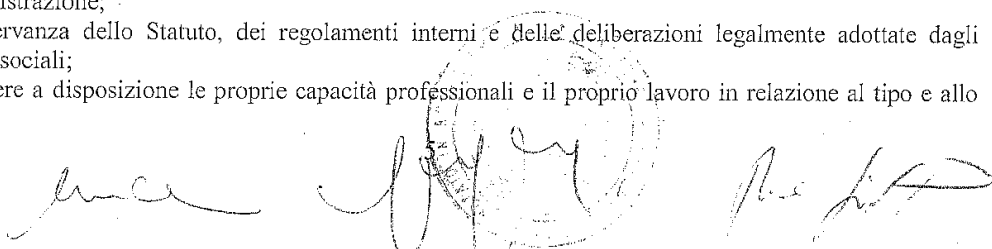
In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

ART.9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo



stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il Libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esista. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

ART.12 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali, di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART.13 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo, e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali per conto di imprese terze;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge o contrattuali ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o

- abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa, ovvero per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 10. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 11. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
 12. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
 13. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;
 14. il socio cooperatore contravvenga in qualsiasi forma a quanto previsto dalla normativa sulla privacy in relazione a dati pertinenti la Cooperativa, i soci, gli utenti a qualsiasi titolo interessati dalle attività della Cooperativa.
 15. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della Cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale, di cui al precedente art. 8, che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel Libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

ART.14 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

Sulle controversie, che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione, sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente Statuto.

ART.15 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale, da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

7

ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata, o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIARI

ART.19 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori, appartenenti ad una medesima categoria, conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria la cooperativa può, altresì, emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART.20 SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla Cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare con raccomandata a.r. al Consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente, fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento, che neghi il gradimento, deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento, ovvero qualora il gradimento venga negato - senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo, rispetto al quale viene negato il gradimento - il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento, di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità, con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione, destinate ai soci sovventori, siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies delle norme di attuazione di cui all'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce i compiti, che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

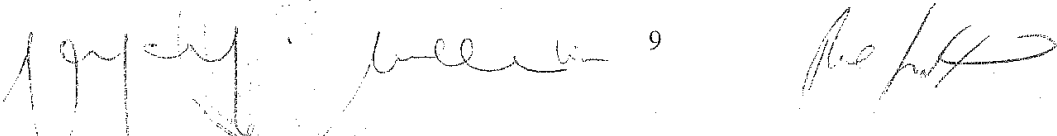
A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito Libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.



I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in Assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o Sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART.21 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera, comunque, in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita, che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento, che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART.22 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE DEI SOCI

ART.23 ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Reggio" o "Il Resto del Carlino - Reggio" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal Libro soci o comunicazione via fax o e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

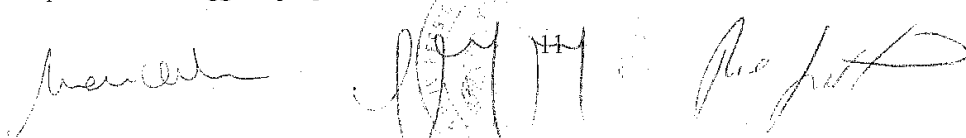
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.24 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del Consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva la mission ed il bilancio sociale
- 3) determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
- 6) conferisce, su proposta del Collegio sindacale se nominato, l'incarico di Revisore legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla revoca degli amministratori, dei Sindaci e dell'incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- 9) delibera l'ammontare minimo delle azioni che si richiede di sottoscrivere, a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci volontari ed i soci svantaggiati
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;



- 13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente Statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
- 15) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 25 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In materia di bilancio d'esercizio e negli altri casi previsti dalla normativa vigente è esclusa la votazione a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci cooperatori o nel Libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente Statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i

rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della Cooperativa, la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino anche congiuntamente, con riferimento alla deliberazione, il cinque per cento degli aventi diritto al voto. Al fine di esercitare il suddetto diritto i soci interessati devono aver palesato il proprio voto in merito alla deliberazione impugnata.

Il rappresentante comune nominato dall'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnare le deliberazioni.

ART.28 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.29 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale, la cui convocazione compete al Consiglio di amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'Assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società cooperativa, che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento, di cui al precedente art. 21. Detta Assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte, che ve ne sia la necessità, ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'Assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei Libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della Cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni, che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina, il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con

decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.30 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di amministrazione si compone da n. 6 (sei) a n.15 (quindici) consiglieri eletti dall'Assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'Assemblea prima di procedere alla loro nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori persone fisiche e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In presenza di candidature di soci finanziatori persone fisiche o rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche, almeno uno dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelto tra questi, rispettando in ogni caso il limite di un terzo del totale. Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, purché la somma di questi e degli amministratori soci finanziatori non superi un terzo del totale degli amministratori.

I consiglieri rimangono in carica tre esercizi sociali; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di amministrazione viene parzialmente rinnovato annualmente nella misura di un terzo dei suoi membri. Il Vice Presidente e il Presidente scadono rispettivamente il secondo e il terzo anno. I Consiglieri, che devono essere sostituiti o rinnovati nel primo e nel secondo anno, sono designati dal sorteggio effettuato nel primo anno; negli anni successivi in base all'anzianità di nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi ne diano comunicazione alla Assemblea dei soci al momento della nomina e l'Assemblea ordinaria non vieti tale incarico. In caso, durante il proprio mandato, un consigliere sia chiamato a ricoprire incarichi negli organi di altre imprese, deve preventivamente esserne autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni, che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.31 COMPETENZE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; convocare le eventuali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- c) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- e) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra cui vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società, cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

- h) assumere e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- i) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di amministrazione;
- j) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
- o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
- q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci, che vi dovranno partecipare;
- r) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico o a una rete di imprese;
- s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

ART.32 RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta, che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore è tenuto all'obbligo di riservatezza circa le materie trattate nelle sedute del Consiglio di amministrazione ed in generale circa le informazioni di cui entra in possesso a seguito della carica ricoperta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART.33 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.34 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.35 COLLEGIO SINDACALE: NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria, ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il Collegio sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e, sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi, che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.36 COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, che, tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, però, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.37 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale di conti è conferito dall'Assemblea, su proposta del Collegio sindacale ove nominato. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.38 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile, ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al titolo IV del presente Statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 41 primo comma, punto a), e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART.39 RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, che – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritto e versato;
- mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

ART.40 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART.41 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 39;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART.42 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il Consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies, e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART.43 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci, che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione, hanno diritto di recedere.

ART.44 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART.45 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, nonché le spese di procedura, sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.46 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.47 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

